

FAQ FEAMPA - Obiettivo specifico 1.1: rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale ed ambientale

(ultimo aggiornamento 24/02/2025)

FAQ n. 1

DOMANDA:

Relativamente al bando a valere sull'Obiettivo Specifico 1.1 – Azioni 1 e 3 (DD n. 374 del 04/12/2024) si chiede se, per le operazioni attivate, possa essere ritenuto ammissibile l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori.

RISPOSTA:

Si chiarisce che investimenti finalizzati a migliorare le *performance aziendali* ed a fornire *valore aggiunto* alle produzioni o alla qualità del pesce catturato, per cui risulta ammissibile l'acquisto di mezzi di trasporto oggetto del quesito, non sono coerenti con le operazioni attivate al momento dal bando, atteso che tale spesa rientra nell'operazione n.66 (economico).

Le azioni e relative operazioni attivate dal bando, sono finalizzate a rendere le imprese della pesca, comprese quelle delle acque interne, più competitive e resilienti, mediante investimenti a bordo o investimenti destinati alla realizzazione di lavori e/o a singole attrezzature, con lo scopo di migliorare prioritariamente *le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori*, ma non a fornire valore aggiunto alla produzione

Pertanto, l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori NON è ammissibile a finanziamento.

Per l'acquisto di un furgone refrigerato/coibentato con lo scopo di valorizzare la propria produzione attraverso la vendita diretta del pescato sarà necessario attendere la pubblicazione di un nuovo bando a valere, per la piccola pesca costiera sull'azione 1 – intervento 111102, mentre la imprese non di piccola pesca costiera mediante l'azione 4 -intervento 111402.

Si chiarisce infine che tale spesa, finalizzata alla valorizzazione della propria produzione, deve essere sostenuta dall'impresa armatrice che si occupa della commercializzazione del prodotto proveniente dalle imbarcazioni armate dall'impresa stessa.

FAQ n. 2

DOMANDA:

Relativamente al bando a valere sull'Obiettivo Specifico 1.1 – Azioni 1 e 3 (DD n. 374 del 04/12/2024) si chiede se, per le operazioni attivate, possa essere ritenuta ammissibile la spesa per l'installazione di alette anti rollio per il miglioramento della stabilità dell'imbarcazione.

RISPOSTA: nell'ambito dell'operazione 1 del bando di cui al DD n. 374 del 04/12/2024 sia per l'azione 1 che l'azione 3 esiste la possibilità di sostenere le spese relative ad investimenti per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione:

- investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità.

Sulla base di quanto evidenziato è ammessa la spesa per l'installazione di alette stabilizzatrici che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità.

FAQ n. 3

DOMANDA - Nel bando di cui al DRD 374 del 4 dicembre 2024 al paragrafo “*3.6 Spesa massima ammissibile*” la soglia minima della spesa ammissibile è fissata in € 15.000,00. Si chiede se tale valore è comprensivo anche delle spese generali.

RISPOSTA – Sì, il valore di € 15.000,00 costituisce il minimo ammissibile per il totale di tutte le voci di spesa collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Pertanto tale valore è comprensivo anche delle spese generali che come riportato al paragrafo 3.1 lett. c) del Bando sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell’importo totale delle altre spese ammissibili.

FAQ n. 4

DOMANDA - Nel bando di cui al DRD 374 del 4 dicembre 2024 al paragrafo “*3.6 Spesa massima ammissibile*” la spesa massima ammissibile è desunta dalla tabella riportata nel medesimo paragrafo. Si chiede se tale valore è comprensivo anche delle spese generali.

RISPOSTA - No, il bando di cui al DRD 374 del 4 dicembre 2024 al paragrafo “*3.6 Spesa massima ammissibile*” stabilisce che “*L’importo della spesa massima ammissibile è calcolato per singolo peschereccio e per l’intero periodo di programmazione ed è funzione del numero di GT*”.

Tuttavia, si precisa che per ciascuna imbarcazione, il valore della spesa massima ammessa non tiene conto degli acquisti che non sono pertinenza dell’imbarcazione (operazione 7) e non tiene conto delle spese generali.

Il totale di tutte le voci di spesa collegate alla preparazione ed esecuzione della operazione (spese generali) può eccedere tale valore che costituisce pertanto, la spesa massima ammissibile su cui calcolare la percentuale di contributo pubblico spettante ad una medesima imbarcazione.

FAQ n. 5

DOMANDA - Relativamente al bando di cui al DRD 374 del 4 dicembre 2024, si chiede se una cooperativa che acquista attrezzature per più imbarcazioni e raggiunge la soglia minima di € 15.000 può ottenere il finanziamento?

RISPOSTA - Sì, nel caso di più imbarcazioni partecipanti alla richiesta di contributo, se la somma della spesa prevista per ogni imbarcazione risulta *non inferiore* alla spesa minima ammissibile, fissata in € 15.000,00, l’istanza è considerata ammissibile.

Nel caso di una domanda di sostegno che prevede l’interessamento di più imbarcazioni da pesca, questa deve essere presentata dall’armatore delle imbarcazioni aderenti all’iniziativa.

FAQ n. 6

DOMANDA - Si chiede se le imbarcazioni lunghezza fuori tutto inferiori a 12 mt aventi una stazza, misurata in GT rientranti nella fascia tra 10 e 25, sono considerate imbarcazioni di piccola pesca costiera con possibilità di ottenere un contributo pari al 100% della spesa ammessa?

RISPOSTA - Così come indicato nelle disposizioni attuative dell'Obiettivo Specifico 1.1, rientrano nella definizione di piccola pesca costiera *i pescherecci operanti nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio*. Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera, così come sopra definita, l'aliquota di intensità di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile come previsto nell'Allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 (Riga 7).

FAQ n. 7

DOMANDA - Relativamente bando di cui al DRD 375 del 4 dicembre 2024 si chiede se può essere considerata ammissibile la spesa di un generatore di corrente elettrica.

RISPOSTA - Sì, come riportato al paragrafo 1 dell'Allegato A al bando di attuazione, il sostegno per *"investimenti finalizzati all'ammodernamento ovvero alla sostituzione del motore principale e dei motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica)"* è previsto *"per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 24 metri f.t e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca"* nell'ambito della operazione 01 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica.

FAQ n. 8

DOMANDA - In relazione al bando del Feampa Campania 2021 2027, codice intervento 111302 azione 3 (DD n. 374 del 04/12/2024), si chiede se, per le operazioni attivate, possano essere ritenuti ammissibili (e a quale capitolo di spesa attengono) i lavori di rifacimento della coperta del motopeschereccio;

RISPOSTA - In merito al primo punto si ritengono ammissibili gli investimenti per il rifacimento della coperta di una imbarcazione nell'ambito della Azione 3 – Codice Intervento 111302 - Operazione 55: Investimenti nelle condizioni di lavoro. Si precisa che i lavori di rifacimento della coperta dovranno essere orientati verso un miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei membri dell'equipaggio e non dovranno contribuire all'aumento della stazza lorda ovvero all'aumento della capacità di pesca dell'unità in questione nel rispetto di quanto definito nel Reg. EU 1139/2021;

FAQ n. 9

DOMANDA - In relazione al bando del Feampa Campania 2021 2027, obiettivo specifico 1.1 azione 1 e 3 (DD n. 374 del 04/12/2024), si chiede se, in merito al paragrafo 54 - "Investimenti in dispositivi di sicurezza" possano

essere ritenuti ammissibili l'acquisto di strumentazioni elettroniche per la navigazione come, ad esempio: il radar il gps e il pilota automatico.

RISPOSTA - Nell'ambito dell'Azione 1 e Azione 3, operazione 54 - Investimenti in dispositivi di sicurezza, sulla possibilità di ammettere le spese di acquisto di attrezzature elettroniche per la navigazione quali: • Radar; • Sistema GPS; • Pilota automatico; si evidenzia che tra le spese non ammissibili rientrano quelle che aumentano la capacità di pesca del peschereccio, così come previsto all'art.13, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139. Lo strumento GPS, soprattutto se integrato a un plotter, favorisce il possibile incremento della capacità di pesca di una unità, in quanto tale apparecchiatura interfacciata con sistemi di ricezione in grado di rilevare la strumentazione da pesca (es. radioboe per le attività dei palangari, e della circuizione con FAD ecc.), ovvero individuare secche a largo per la pesca sui banchi profondi, ovvero interfacciato al sistema di navigazione automatica offre la possibilità di riprodurre tracciati di pesca già effettuati, come nel caso di sistemi a traino. Tutte attività riconducibili quindi a una funzione diversa da quella esplicitata nella scheda di azione 1 e azione 3 – O.S. 1.1. Sono considerati ammissibili gli investimenti rivolti ad antenne GPS per interfaccia con dispositivi a tutela della sicurezza, quali: EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon), VHF, Telefoni Satellitari e altre stazioni radio GMDSS.

Si ritengono ammissibili, nell'ambito dell'operazione 54 -Investimenti in dispositivi di sicurezza, così come riportato nella Scheda di Azione 1 e Azione 3 – Obiettivo specifico 1.1, gli investimenti per i sistemi radar A.R.P.A. (Automatic Radar Plotting Aid). A tal proposito al paragrafo 4.3, comma 7 delle sopracitate schede di azione, specifica, l'ammissibilità per l'acquisto e l'installazione di sistemi di recupero dell'uomo in mare per cui sono ammessi a cofinanziamento sistemi meccanici di tipo M.O.B. (Men Over Board) e elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) fermo restando il rispetto delle condizioni declinate nell'operazione 54. Inoltre il citato punto 7 specifica anche che, nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada avvero alalunghe l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni. Il pilota automatico è considerato una spesa ammissibile se supportato da bussola magnetica e non da strumentazione quali plotter e/o GPS Cartografici.

FAQ n. 10

DOMANDA - In relazione al bando del Feampa Campania 2021 2027, obiettivo specifico 1.1 azione 1 (DD n. 374 del 04/12/2024), si chiede se, per lavori su barche di lunghezza inferiori a 12 metri fuori tutto, possono essere ritenuti validi preventivi presentati da falegnami iscritti alla CCIAA e con partita Iva - ATECO 1623 . - non è un cantiere navale .

RISPOSTA Nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.1. – Azione 1, codice Intervento 111102, per i lavori su imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) < 12m, si ritengono ammissibili i preventivi elaborati da operatori quali falegnami fermo restando l'iscrizione al CCIAA, il regolare possesso di P.IVA e iscrizione alla lista ATECO.

FAQ n. 11

DOMANDA È possibile consentire agli istanti di procedere al pagamento degli acconti ai fornitori risultati affidatari, in ordine ai tre preventivi presentati, dalla data di presentazione dell'istanza prima dell'emissione del decreto di concessione e della conseguente assegnazione del CUP.

RISPOSTA L'Appendice 7 "Realizzazione delle operazioni negli interventi a Regia" del Manuale delle procedure della regione Campania, approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024, al paragrafo "Obblighi in

materia di Tracciabilità Finanziaria” stabilisce, in applicazione della circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate, che nel caso di fatture “...emesse prima dell’attribuzione del CUP (laddove il Bando di sostegno le ammetta)....., la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato è garantita mediante l’emissione di nota di credito volta ad annullare la fattura non indicante il CUP e successiva emissione di nuova fattura completa di CUP; oppure mediante integrazione elettronica della fattura; o ancora, per le fatture di fornitore estero, mediante apposizione del CUP sull’originale di ogni fattura cartacea, con scrittura indelebile, anche a timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi)”. La condizione può essere ritenuta valida per i bandi FEAMPA adottati dalla UOD 500719, con preferenza per l’integrazione elettronica della fattura rispetto alla nota di credito in quanto con l’integrazione elettronica non viene variata la data di emissione della fattura mentre con la nota di credito è necessaria l’emissione di una nuova fattura riportante una data successiva a quella di origine.

Pertanto, l’istante è tenuto a trasmettere una comunicazione nella quale richiede di poter procedere ai pagamenti sotto la propria responsabilità, derivante dagli esiti dell’attività istruttoria per l’ammissibilità a finanziamento, mediante la presentazione di fatturazione aperta per l’integrazione elettronica del CUP, e fa presente la data di avvio dell’investimento, qualora successivo alla presentazione dell’istanza in assenza di spese sostenute, e gli estremi del conto corrente dedicato all’investimento.